



COPIA

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
Provincia di Ascoli Piceno

Codice Istat Comune N.044002

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 28-02-2018

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018 -
PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, presso la consueta sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSETTI AVV. PIERPAOLO	P	CAPRETTI NICOLETTA	P
BALLETTA LUCA	P	PALMIOLI TITO	P
MASSICCI MIMMA	P	INFRICCIOLI SANTE	P
RIGA BARBARA	P	SPACCASASSI MARIANNA	P
TORQUATI MARCO BIAGIO	P	ROSSI PIERA	P
CHIAVAROLI ANDREA	P	PIGNOTTI BENIAMINO ROBERTO	P
IONNI GIAMPIERO	P		

ne risultano **presenti n. 13** e **assenti n. 0**.

Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di **Prima** convocazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale, il presidente, Signor **ROSETTI AVV. PIERPAOLO**, in qualità di **SINDACO**, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto.

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE STELLA dott.ssa MARIA**.

Vengono nominati scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL SINDACO

Introduce il punto all'ordine del giorno ed illustra la proposta

Terminata l'illustrazione il Sindaco passa la parola ai consiglieri per gli interventi e, constatato che non vi sono interventi, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 7 del 18/01/2018 ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018 – PROVVEDIMENTI predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria che qui si riporta integralmente:

L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) nelle componenti Tasi, Tari e IMU;

In particolare, l'art. 1, c. 682, L. n. 147 del 23/12/2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale –è stato approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/05/2014, modificato con delibera di C.C. n 5 del 27/01/2016 ed oggetto di ulteriore modifica, relativamente alla sezione I.M.U., con la proposta di deliberazione di C.C. n 9 del 18/01/2018;

La disciplina dell'IMU è contenuta nel succitato Regolamento;

In ordine all'IMU, oltre al succitato Regolamento, occorre far riferimento alle continue nuove discipline specifiche delle singole fattispecie;

I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Acquaviva Picena sono stati esenti ai fini I.M.U. come previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, fino al 31/12/2013;

Tale esenzione, per gli anni 2014 e 2015, è stata oggetto di profonda modifica dapprima con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e successivamente con il D.L. n. 4 del 24/01/2015 (convertito con legge 24 marzo 2015, n. 34);

Il comma 13 dell'articolo unico della L. n 208 del 28/12/2015 (L. di stabilità 2016) ha abrogato i commi da 1 a 9/bis dell'articolo 1 del citato D.L. n. 4 del 24/01/2015 ed ha ripristinato, dal 01/01/2016, il criterio contenuto nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli;

L'art. 1, c. 708, L. n. 147 del 27/12/2013 stabilisce testualmente: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

*Non è più dovuta pertanto l'I.M.U. sui **fabbricati rurali strumentali**;*

L'art. 1, c. 707, L. n 147 del 27/12/2013 ha modificato l'art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto l'esenzione I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Lo stesso articolo, al comma 10 prevede testualmente: "10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica..."

Il comma 10 dell'articolo unico della L. n 208 del 28/12/2015 introduce al comma 3 dell'art.13 del D.L. n 201/2011 convertito dalla L. n 214/2014, la lettera 0a) con la quale si prevede la riduzione del 50% della base imponibile I.M.U. per le unità immobiliari – ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado nel rispetto di determinate condizioni indicate nella normativa stessa;

La L. n 80 del 23/05/2014 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, che l'immobile posseduto in Italia dagli iscritti AIRE sia considerato direttamente adibito ad abitazione principale purché unico immobile posseduto e il cittadino sia pensionato nello Stato estero di residenza con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Dal 2016 l'esenzione in oggetto è estesa alle TASI. Tali agevolazioni sono applicabili se l'immobile non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per gli anni 2016 e 2017 la normativa (comma 26 dell'articolo unico della L. 208/2015 e comma 42 della L n 232/2016) ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari;

Il blocco tariffario è stato confermato anche per il 2018 dal comma 37 della L. n 205 del 27/12/2017;

L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/2001 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

La stessa disposizione è confermata dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296;

Il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato prorogato al 28 febbraio dal decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 ed è stato successivamente prorogato al 31 marzo dal decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018;

Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione, lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Per quanto finora espresso, **si propone:**

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- di applicare le aliquote I.M.U. per l'anno 2018 nelle stesse misure stabilite per il 2017 e precisamente:
 - A. aliquota ordinaria base: 0,85% ;
 - B. aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'art. 13, c. 2, D.L. 201/2011
 - C. aliquota per fabbricati categoria D: 0,76%, ad eccezione dei D10- fabbricati rurali in quanto esenti, come disposto dall'art. 1, c. 708, L. n. 147 del 27/12/2013;
- di applicare la detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. Tale detrazione è da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti precedenti producono effetti a decorrere dal 01/01/2018;
- di trasmettere copia della relativa deliberazione al Dipartimento delle Finanze come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.”

Rammentato a tutti i consiglieri comunali quanto disposto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi del quale ciascun consigliere all'atto del voto deve verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;

Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti: n. 13
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 4 (Infriccioli – Rossi – Spaccasassi – Pignotti)

DELIBERA

- 1) di applicare le aliquote I.M.U. per l'anno 2018 nelle stesse misure stabilite per il 2017 e precisamente:
 - A. aliquota ordinaria base: 0,85% ;
 - B. aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 % per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'art. 13, c. 2, D.L. 201/2011
 - C. aliquota per fabbricati categoria D: 0,76%, ad eccezione dei D10- fabbricati rurali in quanto esenti, come disposto dall'art. 1, c. 708, L. n. 147 del 27/12/2013;
- 2) di applicare la detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. Tale detrazione è da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti precedenti producono effetti a decorrere dal 01/01/2018;
- 4) di trasmettere copia della relativa deliberazione al Dipartimento delle Finanze come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti: n. 13
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 4 (Infriccioli – Rossi – Spaccasassi – Pignotti)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA Provincia di Ascoli Piceno

N.ro PROPOSTA - 7 Del 18-01-2018
di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 Del 28-02-2018

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, comma 1

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile
F.to MAGGIORE ROSETTA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile
F.to MAGGIORE ROSETTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to ROSETTI AVV. PIERPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to STELLA dott.ssa MARIA

-
- Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel testo indicato.
 - Non comporta assunzione di impegno di spesa.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to MAGGIORE ROSETTA

E' copia conforme all'originale.

Acquaviva Picena, 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
STELLA dott.ssa MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) **dal giorno 21-03-2018 al giorno 05-04-2018 al numero 375.**

IL RESPONSABILE
SPACCASASSI COSTANZA

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-02-2018 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to STELLA dott.ssa MARIA

Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l'apposizione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.
